


COMUNE DI GORGONZOLA

Città Metropolitana di Milano



VARIANTE
GENERALE AL PGT



**PIANO DELLE ATTREZZATURE
RELIGIOSE [PAR]**

Relazione e Norme di Attuazione

BOZZA, per pubblicazione ai fini VAS e alla raccolta dei pareri delle parti sociali ai sensi dell'art 13 comma 3 LR 12/05/2005



SINDACO
avv. Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angela Ganeri

ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA,
VERDE PUBBLICO, POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE
dott. Alberto Villa

RESPONSABILE SETTORE 5 -
Governo e gestione del territorio
arch. Giuseppe Vitagliano

UFFICIO DI PIANO
arch. Francesca Marcolongo

SUPPORTO AL RUP
arch. Marco Acquati



CENTRO STUDI PIM
dott. Franco Sacchi [Direttore]
arch. Cristina Alinovi [Capo progetto]
ing. Francesca Boeri [VAS-PUGSS]
dott. p.t. Nicole Ottavia Bacchetta [Consulente esterno]
arch. Filomena Pomilio [Consulente esterno]
arch. Federico Bianchessi [Consulente esterno]

SOMMARIO

1. RELAZIONE	4
1.1 <i>Inquadramento normativo</i>	5
1.2 <i>Obiettivi</i>	7
1.3 <i>Servizi religiosi esistenti</i>	8
1.4 <i>Istruttoria delle istanze pervenute</i>	9
1.5 <i>Piano delle attrezzature religiose [PAR]</i>	10
2. NORME DI ATTUAZIONE	16
Art. 2 <i>Elaborati del Piano per le attrezzature religiose</i>	17
Art. 3 <i>Ambito di applicazione</i>	17
Art. 4 <i>Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione</i>	18
Art. 5 <i>Disciplina delle attrezzature religiose esistenti</i>	19
Art. 6 <i>Disciplina delle attrezzature religiose urbanisticamente non rilevanti</i>	20

1. RELAZIONE

1.1 Inquadramento normativo

Costituzione della Repubblica italiana artt. 2, 3, 8 e 19

“La Repubblica riconosce e garantisce concretamente i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [art. 2] stabilendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano [art. 8] e affermando che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [art. 19]”.

Legge n. 1159/1929, recante “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi” e il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, recante “Norme per l’attuazione della legge n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”.

Regione Lombardia ha approvato la **LR n. 2 del 03/02/2015** “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 [Legge per il governo del territorio] - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi” che ha introdotto sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi definendo una nuova metodologia di approccio della pianificazione comunale al tema dei luoghi di culto.

Le modifiche apportate dalla LR 2/2015 all’art. 72 della LR 12/2005, a loro volta rettificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n 63/2016, dispongono, infatti, che “le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70” [ovvero di tutte le confessioni religiose come indicato dall’art. 70 commi 1, 2 e 2-bis, della LR 12/2005 e smi].

Tenuto conto che all’art. 72 comma 1 della LR 12/2005 viene stabilito che “le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose [...] dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose”, la proposta di Variante generale al PGT riporta le attrezzature religiose esistenti con le pertinenze. In particolare, nella tavola PS.01 “Aree e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale: previsioni” sono perimetrare le attrezzature religiose “areali”, individuate cartograficamente con una specifica pertinenza.

Per quanto riguarda invece i “Servizi religiosi”, ovvero quelle oggetto di previsioni, si precisa

Relazione e Norme di Attuazione

che l'impostazione della proposta di Variante generale al PGT non prevede la localizzazione di nuove aree per servizi [ad eccezione di una migliore rilocalizzazione della Chiesa Cristiana Copta Ortodossa esistente, sempre nell'ambito Bezzi, all'interno dell'ARU4b] ponendo attenzione alla salvaguardia del consumo di suolo e, in generale, alle questioni climatico ambientali, bensì la definizione della domanda di servizi che si traduce, di fatto, nella definizione e flessibilità dell'offerta degli stessi.

Secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 72 della LR 12/05, il predetto Piano deve essere approvato dai comuni che intendessero prevedere nuove attrezzature.

Il comma 7 del medesimo articolo dispone che il piano delle attrezzature religiose consideri tra l'altro:

- la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
- uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
- la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

Le attrezzature religiose, così come definite dal comma 1 dell'art. 71 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Inoltre, l'art. 72, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., prevede che il Piano per le Attrezzature Religiose sia sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani che compongono il Piano di Governo del Territorio di cui all'art. 13.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle attrezzature Religiose dovrà essere sottoposto a valutazione Ambientale.

Le disposizioni dettate dal sopracitato comma 7 dell'art. 72 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. non si applicano alle attrezzature esistenti all'entrata in vigore della Legge Regionale 3 febbraio 2015, n. 2 "Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 [Legge per il governo del territorio] - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi".

Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inserire la redazione del Piano delle Attrezzature Religiose nell'ambito della procedura di approvazione della Variante al Piano di Governo del Territorio. Essendo l'Ente tenuto a dotarsi del PAR sopra citato, quale atto separato facente parte del Piano dei Servizi.

Redigendo il Piano per le attrezzature religiose [PAR], l'Amministrazione Comunale, oltre a conformarsi a quanto previsto dalla normativa regionale, ha, quindi, la possibilità di affrontare e dare risposta al tema della libertà di culto sul territorio comunale, individuando le attrezzature religiose esistenti e quelle di nuova previsione senza apportare modifiche sostanziali alla Variante al PGT, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali e valutate anche le istanze presentate dagli enti delle confessioni religiose in fase di osservazione alla Variante generale del PGT.

1.2 Obiettivi

Il Piano delle Attrezzature Religiose intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. censire le attrezzature religiose e gli edifici di culto esistenti;
2. promuovere le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
3. garantire agli appartenenti di qualsivoglia confessione religiosa, presenti sul territorio comunale, il pieno esercizio del culto in luoghi a ciò deputati;
4. verificare il rispetto delle disposizioni urbanistiche in relazione alla sicurezza dei luoghi, all'ordine pubblico, alla coerenza con la disciplina urbanistica in materia;
5. stimare l'eventuale necessità di nuove aree ove insediare nuove attrezzature religiose o l'utilizzabilità al medesimo fine di immobili inutilizzati esistenti. [da eliminare se si intende disciplinare il fenomeno solo attraverso le strutture esistenti e quelle urbanisticamente non rilevanti].

Con la predisposizione del presente Piano l'Amministrazione comunale ha provveduto ad un'individuazione puntuale e specifica degli immobili e delle relative aree di pertinenza che accolgono le attrezzature religiose.

A seguito di un'accurata analisi si è provveduto a individuare nell'elaborato cartografico PAR_TAV01_ATTREZZATURE RELIGIOSI ESISTENTI - lo stato di fatto dei luoghi di culto e delle aree e edifici che accolgono le attrezzature religiose.

Relazione e Norme di Attuazione

1.3 Servizi religiosi esistenti

Il comune di Gorgonzola presenta una geografia policentrica dei servizi religiosi corrispondente alla presenza delle centralità territoriali. Nel merito è stata individuata la Chiesa Parrocchiale dei SS. MM. Protaso e Gervaso, con la residenza del parroco, in Piazza della Chiesa, tra Via Serbelloni e l'Alzaia Martesana. Nel territorio di Gorgonzola sono presenti la Chiesa di San Carlo con il relativo oratorio in piazza Giovanni XXIII e l'oratorio San Luigi in via Matteotti. Inoltre, oltre alla tradizionale comunità cattolica, sono attivi anche gruppi religiosi di altre confessioni come la Chiesa Evangelica, in via Verga, e la Chiesa Cristiana Copta Ortodossa, in via Trieste.

É presente il Santuario della Madonna dell' Aiuto in piazza San Pietro.

Sul territorio comunale sono presenti i servizi religiosi esistenti elencati nella seguente tabella

n.	Denominazione	Indirizzo	Riferimenti catastali	Destinazione PGT	Piano Attrezzature religiose [PAR]	
					Tipologia	Formato
1	Chiesa Parrocchiale dei SS. MM. Protaso e Gervaso	Piazza della Chiesa, 1	Foglio 9; Mappale 323-325, 338, 391, 447	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
2	Chiesa Evangelica	Via Giovanni Verga, 14	Foglio 13; Mappale 276-278, 352	Tessuto residenziale	Servizi religiosi esistenti	areale
3	Santuario Madonna dell' Aiuto	Piazza San Pietro	Foglio 8; Mappale 109	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
4	Oratorio San Luigi	Via Giacomo Matteotti, 30	Foglio 8; Mappale 22, 395, 396, 458, 459, 574	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
5	Chiesa di San Carlo	Piazza Giovanni XXIII, 6	Foglio 4; Mappale 90	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
6	Oratorio di San Carlo		Foglio 4; Mappale 92, 133, 134, 169, 170, 184, 194, 196, 198	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
7	Chiesa Cristiana Copta Ortodossa	Via Trieste, 99	Foglio 11; Mappale 303	Area Industriale	Servizi religiosi esistenti	areale

1.4 Istruttoria delle istanze pervenute

Nella procedura di approvazione della Variante al PGT nella fase di presentazione di proposte e suggerimenti sono state presentate due proposte:

- n. 10: richiesta da Diocesi Cristiana Copta Ortodossa di trasformare l'area sita in via Trieste 99 da destinazione industriale a destinazione a uso servizi e servizi religiosi (Protocollo N.0032954/2023 del 31/10/2023);
- n. 11: richiesta della Società Consulta, società individuata dall'Arcidiocesi di Milano come principale soggetto referente sul P.A.R. in Diocesi, di redazione del Piano delle Attrezzature Religiose (Protocollo N.0033123/2023 del 02/11/2023).

A tale proposito, l'Amministrazione Comunale ha svolto una ricognizione degli immobili destinati al culto presenti nel territorio comunale. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei luoghi di culto esistenti, queste sono state verificate in relazione alla presenza di un titolo abilitativo legittimo.

Di conseguenza, la prima proposta [n.10] non è stata valutata come luogo di culto esistente perché in assenza di titolo abilitativo legittimo ma è stata valutata come possibile previsione di sito specifico per servizi religiosi, mentre la seconda [n. 11] è stata recepita.

Le richieste sono state, poi, esaminate in relazione ai criteri urbanistici esplicitati all'art. 72 comma 7 lettere a, b, c, d della LR 12/2005 oltre alla disponibilità dell'area da parte della confessione religiosa richiedente, sia essa proprietaria che locataria, che dovrà comunque essere dimostrata.

Secondo la legislazione regionale, infatti, il Piano per le Attrezzature Religiose deve prevedere:

- a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale [non ancora definite dalla Regione Lombardia];
- d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto.

Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali.

Ai parametri urbanistici sopra elencati si aggiungono, oltre a quanto previsto dalla normativa in materia edilizia-urbanistica e dalla legislazione vigente in materia ambientale, anche i criteri edilizi da definirsi in sede di progettazione di cui all'art. 72 comma 7 lettere f, g della LR 12/2005:

Relazione e Norme di Attuazione

- a) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- b) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

Nello specifico, esaminando la richiesta di insediamento di futura attrezzatura religiosa, non si è rilevato particolare difficoltà di applicazione in merito alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72 comma 7 della LR 12/2005 [presenza di strade di collegamento e urbanizzazioni primarie].

Non si è constatato particolari criticità in merito alle distanze tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose [art. 72 comma 1 lettera c) della LR 12/2005] le cui distanze minime non sono state ancora definite dalla Giunta Regionale. In quest'ottica, in relazione anche alla mappatura dei luoghi di preghiera esistenti nel Tessuto Urbano Consolidato, si è ritenuto opportuno indicare una distanza minima convenzionale tra le attrezzature religiose di nuova previsione pari ad un raggio di 80 metri derivante dall'analisi della distribuzione dei luoghi di culto esistenti.

Altro criterio previsto dalla legislazione regionale [art. 72 comma 7 lettera d) della LR 12/2005] riguarda lo spazio da destinare a parcheggio pubblico, in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto.

Dall'esito dell'istruttoria, risulta che:

- sul territorio comunale sono presenti i seguenti servizi religiosi con titolo abilitativo legittimo, indicati nella tavola PAR.01 in allegato al Piano delle Attrezzature Religiose.
- la richiesta della Diocesi Cristiana Copta Ortodossa di trasformare l'area sita in via Trieste 99 (Fig. 11 mappale 303) da destinazione industriale a destinazione a uso servizi e servizi religiosi viene valutata come possibile previsione di sito specifico per servizi religiosi, all'interno dell'Ambito di rigenerazione urbana ARU 4B del Documento di Piano; si precisa inoltre che in fase di pianificazione attuativa la previsione del servizio religioso dovrà essere ricollocata nell'ambito di rigenerazione e attrezzata con spazi da destinare a parcheggio pubblico, ed in generale dovrà essere conforme alla normativa sopra elencata.

1.5 Piano delle attrezzature religiose [PAR]

La finalità del presente Piano per le attrezzature religiose è quello di fornire al Piano di Governo del Territorio [precisamente al Piano dei Servizi] regole che possano promuovere e allo stesso tempo ottimizzare l'insediamento di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, di qualsiasi confessione religiosa così come disposto dall'art. 70, commi 1, 2 e 2-bis, della LR 12/2005 e smi.

Il Piano per le attrezzature religiose individua le attrezzature religiose:

- esistenti prima della LR 2/2015 [approvata il 03/02/2015 e pubblicata sul BURL n. 6, suppl. de05/02/ 2015]. Saranno quindi individuati come luoghi di culto esistenti [con riferimento all'art. 71 della LR 12/2005 e smi. e alla circolare regionale 20 febbraio 2017 - n. 3 - della DG Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana]:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
 - c bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali; finalità statuarie che dovranno rispettare i principi e i valori della Costituzione Italiana nonché delle norme dell'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare la parità di diritti tra uomo e donna.
- i nuovi spazi da adibire al culto, individuati a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose [art. 72 comma 1 della LR 12/2005] e della messa a disposizione di un'area di proprietà comunale tramite avviso pubblico.

Nel Piano per le Attrezzature Religiose [PAR] sono censiti e cartografati i luoghi di culto esistenti, riconosciuti come tali in virtù di un titolo legittimo oppure in quanto appartenenti al patrimonio storico religioso. Il PAR include, inoltre, la previsione di uno spazio destinato a servizi religiosi connessi alla Diocesi Cristiana Copta Ortodossa, localizzato all'interno dell'Ambito di Rigenerazione Urbana ARU 4B del Documento di Piano.

Si specifica che, in sede di pianificazione attuativa, tale previsione dovrà essere collocata all'interno del medesimo ambito ARU 4B e dotata di adeguati spazi da adibire a parcheggio pubblico. L'intervento dovrà inoltre garantire il pieno rispetto della normativa vigente sopra richiamata.

Tuttavia, per le attrezzature religiose esistenti riportate e per quelle non indicate nel Piano per le attrezzature religiose, è comunque sempre valido il relativo titolo abilitativo legittimo, al fine di rendere sempre attuale la mappatura dei luoghi di culto esistenti, è previsto l'eventuale aggiornamento delle attrezzature religiose disposto con determinazione dirigenziale.

Inoltre, il PAR esclude dalla rilevanza urbanistica gli spazi di culto fino a 250 mq di superficie lorda. La disciplina introdotta risulta coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 254/2019, in quanto individua criteri oggettivi e non discriminatori per la localizzazione e la regolazione delle attrezzature religiose di minore dimensione. La norma, infatti, esclude dalla rilevanza urbanistica gli spazi di culto fino a 250 mq di superficie lorda, disciplinandone tuttavia le condizioni insediative in modo uniforme, attraverso prescrizioni funzionali e prestazionali (dotazioni di parcheggio, accessibilità, servizi). La localizzazione è limitata alle aree produttive, escludendo le

Relazione e Norme di Attuazione

zone residenziali, secondo un criterio di compatibilità urbanistica generale e non riferito a specifiche confessioni religiose. I parametri edilizi previsti per gli eventuali interventi (indice di edificabilità, copertura e altezza) costituiscono indicazioni di carattere ipotetico e orientativo, finalizzate a garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale. In tal modo la disciplina persegue un equilibrio tra libertà di culto e governo del territorio, in linea con il quadro costituzionale di riferimento.

Per quanto riguarda le attrezzature religiose di nuova previsione, al fine di non precludere la possibilità di richiesta di nuovi spazi da adibire a luogo di culto anche in futuro, si prevede la possibilità di valutare le eventuali istanze di inserimento di nuove aree da destinare ad attrezzature religiose, in aggiunta a quelle previste dal presente piano, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 72 comma 3 della LR 12/2005. Inoltre, in aggiunta alle aree individuate dal Piano per le attrezzature religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, l'Amministrazione comunale prevede, in attuazione del Piano di Governo del Territorio, la possibilità di reperire nuove aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose, nel rispetto della normativa vigente. Tale facoltà, attraverso apposita variante, viene estesa anche per eventuali ambiti interessati da provvedimenti già adottati o approvati. Tale processo è utile al fine di ottenere un inquadramento costante e aggiornato, oltre che dei luoghi di culto esistenti, anche delle eventuali richieste di nuovi immobili in cui insediare i luoghi per il culto, la cui domanda è strettamente collegata con l'evolversi delle dinamiche sociali che modificano i naturali sviluppi della società.

Le attrezzature religiose cartografate nel piano coprono, nel loro insieme, tutto il territorio comunale come evidenziato nella tabella del seguente paragrafo.

n.	Denominazione	Indirizzo	Riferimenti catastali	Destinazione PGT	Piano Attrezzature religiose [PAR]	
					Tipologia	Formato
1	Chiesa Parrocchiale dei SS. MM. Protaso e Gervaso	Piazza della Chiesa, 1	Foglio 9; Mappale 323-325, 338, 391, 447	Servizi religiosi	Servizi religiosi esistenti	areale
2	Chiesa Evangelica	Via Giovanni Verga, 14	Foglio 13; Mappale 276-278, 352	Servizi religiosi	Servizi religiosi esistenti	areale
3	Santuario Madonna dell' Aiuto	Piazza San Pietro	Foglio 8; Mappale 109	Servizi religiosi	Servizi religiosi esistenti	areale
4	Oratorio San Luigi	Via Giacomo Matteotti, 30	Foglio 8; Mappale 22, 395, 396, 458, 459, 574	Servizi religiosi	Servizi religiosi esistenti	areale
5	Chiesa di San Carlo	Piazza Giovanni XXIII, 6	Foglio 4; Mappale 90	Servizi religiosi	Servizi religiosi esistenti	areale
6	Oratorio di San Carlo		Foglio 4; Mappale 92, 133, 134, 169, 170, 184, 194, 196, 198	Servizi religiosi	Servizi religiosi esistenti	areale
7	Chiesa Cristiana Copta Ortodossa	Via Trieste, 99	Foglio 11; Mappale 303	Servizio religioso da riqualificare e ricollocare nell'AMBITO ARU4B del DdP	Servizi religiosi esistenti	areale

Relazione e Norme di Attuazione

Elenco delle attrezzature religiose

1.5.1. Servizi religiosi esistenti

n.	Denominazione	Indirizzo	Riferimenti catastali	Destinazione PGT	Piano Attrezzature religiose [PAR]	
					Tipologia	Formato
1	Chiesa Parrocchiale dei SS. MM. Protaso e Gervaso	Piazza della Chiesa, 1	Foglio 9; Mappale 323-325, 338, 391, 447	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
2	Chiesa Evangelica	Via Giovanni Verga, 14	Foglio 13; Mappale 276-278, 352	Tessuto residenziale	Servizi religiosi esistenti	areale
3	Santuario Madonna dell' Aiuto	Piazza San Pietro	Foglio 8; Mappale 109	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
4	Oratorio San Luigi	Via Giacomo Matteotti, 30	Foglio 8; Mappale 22, 395, 396, 458, 459, 574	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
5	Chiesa di San Carlo	Piazza Giovanni XXIII, 6	Foglio 4; Mappale 90	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
6	Oratorio di San Carlo		Foglio 4; Mappale 92, 133, 134, 169, 170, 184, 194, 196, 198	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	areale
7	Chiesa Cristiana Copta Ortodossa	Via Trieste, 99	Foglio 11; Mappale 303	Area Industriale	Servizi religiosi esistenti	areale

1.5.2. Servizi religiosi di nuova previsione

n.	Denominazione	Indirizzo	Riferimenti catastali	Destinazione PGT	Piano Attrezzature religiose [PAR]	
					Tipologia	Formato
2	Chiesa Evangelica	Via Giovanni Verga, 14	Foglio 13; Mappale 276-278, 352	Servizi religiosi	Servizi religiosi esistenti	areale
7	Chiesa Cristiana Copta Ortodossa	Via Trieste, 99	Foglio 11; Mappale 303	Servizio religioso da riqualificare e ricollocare nell'AMBITO ARU4B del DdP	Servizi religiosi esistenti	areale

2. NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 Natura e contenuti

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose [PAR] è allegato Piano dei Servizi, esso è redatto ai sensi dell'art. 72 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.
2. Il Piano per le Attrezzature Religiose individua e disciplina:
 - le aree e gli edifici che accolgono attrezzature religiose esistenti;
 - le aree da destinare a nuove attrezzature religiose, dimensionate e disciplinate esclusivamente sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose, così come previsto dall'art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
3. Il Piano per le Attrezzature Religiose non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine di un suo costante aggiornamento.
4. L'art. 72, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., prevede che il Piano per le Attrezzature Religiose sia sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani che compongono il Piano di Governo del Territorio.

Art. 2 Elaborati del Piano per le attrezzature religiose

1. Il Piano per le attrezzature religiose è composto dai seguenti atti:
 - a) Relazione e Norme Tecniche;
 - b) Tavola "PAR 01 Attrezzature Religiose esistenti e di previsione", scala 1:6.000.
2. Le attrezzature religiose individuate nella tavola "PAR 01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione" sono distinte in:
 - a) Luoghi di culto e attrezzature religiose esistenti insistenti su aree/edifici, per le quali è individuata una pertinenza cartograficamente rappresentabile;
 - b) attrezzature religiose esistenti riferite a porzioni di un edificio, per le quali non è individuabile una pertinenza cartograficamente rappresentabile e pertanto indicate in modo puntuale;
 - c) Luoghi di culto e attrezzature religiose da riqualificare.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Si considerano attrezzature religiose nel presente PAR i seguenti immobili:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se composti da più edifici, compresa l'area di pertinenza destinata a sagrato;
 - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio;
 - c) gli immobili destinati ad attività di formazione religiosa;
 - d) gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
 - e) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone

Relazione e Norme di Attuazione

in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali non a carattere saltuario.

2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è sempre consentita sulle aree individuate dal presente PAR, ovvero da valutarsi su apposita richiesta.
3. In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le Attrezzature Religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, l'Amministrazione comunale può prevedere, in attuazione del PGT, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose, nel rispetto dei criteri del presente PAR e della normativa vigente. Tale facoltà, attraverso apposita variante di cui all'art. 1, è consentita anche per gli ambiti interessati da provvedimenti già adottati o approvati.
4. Le attrezzature religiose, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, secondo le disposizioni normative vigenti ivi comprese le norme richiamate nella parte prima del presente documento.
5. Le attrezzature per servizi religiosi edificate anche con contributi pubblici e per quelle realizzate su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose, vige il vincolo di destinazione d'uso per almeno sessanta anni dall'erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 71, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Art. 4 Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, delle presenti norme, l'individuazione di nuove aree da destinare ad attrezzature religiose, in aggiunta a quelle già previste dal presente Piano, avviene sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, così come riconosciuti dall'ordinamento costituzionale e dalla legislazione statale, anche in attuazione delle intese con le confessioni religiose. Tali previsioni sono subordinate all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata al soddisfacimento dei criteri urbanistici ed edilizi definiti dalla Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. e dalla normativa in materia edilizia-urbanistica, nonché al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale.
3. Gli enti delle confessioni religiose, ai fini della realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, devono stipulare con il Comune apposita convenzione ai fini urbanistici che deve espressamente prevedere la possibilità della risoluzione o della revoca della medesima, in caso di accertamento, da parte del Comune, di attività non previste nella convenzione e la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.
4. L'area sulla quale si prevede di installare una nuova attrezzatura religiosa deve essere dotata di idonee opere di urbanizzazione primaria e di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, in caso di mancanza di tali opere il richiedente dovrà farsi carico degli oneri per la loro realizzazione o adeguamento.
5. La realizzazione di nuove attrezzature religiose, ai sensi dell'art. 71 comma 7 della LR

12/05, è ammessa a condizione che:

- non vi sia una distanza adeguata tra gli edifici religiosi, a titolo esemplificativo nel raggio di 500 metri distanza percorribile a piedi. Tale verifica dovrà avvenire preventivamente alla presentazione dell'istanza di rilascio del titolo abilitativo per l'attrezzatura religiosa di nuova previsione. Sono fatte salve differenti disposizioni definite da deliberazione di Giunta regionale.
 - uno spazio con destinazione parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200% della SL [superficie lorda] dell'edificio da destinare a luogo di culto;
 - la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché prevedere l'accessibilità alle strutture anche da parte di persone disabili in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
 - Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali.
6. Inoltre, l'intervento su aree libere di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione dei seguenti parametri:
- **IF** [indice di edificabilità fondiaria] $\leq 0,30$ mq/mq o SL [Superficie Lorda] esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati;
 - **IC** [Indice di copertura] $\leq 40\%$ o esistente;
 - **H** edificio [altezza dell'edificio] ≤ 10 m. Potranno essere valutati interventi in deroga all'altezza massima H edificio, nei casi di interventi edilizi unitari sugli organismi architettonici, previo parere favorevole della Commissione comunale per il Paesaggio.
7. Le scelte morfo-tipologiche dei progetti dovranno essere valutate dalla Commissione Comunale per il Paesaggio.

Art. 5 Disciplina delle attrezzature religiose esistenti

1. Le disposizioni del precedente articolo 4 non si applicano alle attrezzature religiose esistenti all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 2/2015 recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 12 – Principi per la pianificazione delle attrezzature religiose". Esse sono da ritenersi pertanto confermate nel loro uso, fatta salva la verifica della loro legittimità.
2. Per le attrezzature religiose esistenti indicate nella Tavola "PAR 01 Attrezzature Religiose esistenti e di previsione" e per quelle esistenti non indicate nel PAR vale il relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo.
3. Per le attrezzature religiose esistenti ricadenti nei Parchi Regionali, vige l'azzonamento e le connesse normative di attuazione dei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento.
4. All'aggiornamento delle attrezzature religiose esistenti alla data di pubblicazione sul BURL n. ... del PGT vigente si provvede con determinazione dirigenziale.
5. In caso di dismissione di un'attrezzatura esistente, sulla base dell'istanza presentata dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto e previo deposito di

Relazione e Norme di Attuazione

dichiarazione asseverata documentata, con la quale si certifica il cessato uso, l'attrezzatura in oggetto viene azionata a area per attrezzature e servizi esistenti del Piano dei Servizi con deliberazione di Consiglio Comunale, senza che il nuovo azionamento configuri variante urbanistica.

Art. 6 Disciplina delle attrezzature religiose urbanisticamente non rilevanti

1. Non sono urbanisticamente rilevanti le attrezzature religiose aventi dimensioni non superiori ai 250 mq di SL.
2. Tali attrezzature non possono essere installate nelle zone aventi destinazione residenziale e sono sempre compatibili e ammesse esclusivamente nelle zone produttive.
3. Per l'adeguamento o la realizzazione di edifici dedicati ad attrezzature urbanisticamente non rilevanti è fatto obbligo di:
 - a) reperire uno spazio con destinazione parcheggio pubblico in misura non inferiore al 100% della SL [superficie lorda] dell'edificio da destinare a luogo di culto adiacente o comunque a distanza non superiore a 200 mt.;
 - b) realizzare adeguati servizi igienici, nonché prevedere l'accessibilità alle strutture anche da parte di persone disabili in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
4. L'intervento edificatorio su aree libere è soggetto all'applicazione dei seguenti parametri:
 - a) **IF** [indice di edificabilità fondiaria] $\leq 0,30$ mq/mq o SL [Superficie Lorda] esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati;
 - b) **IC** [Indice di copertura] $\leq 40\%$ o esistente;
 - c) **H** edificio [altezza dell'edificio] ≤ 10 m